

VERBALE ACCORDO

Il giorno 2 ottobre 2012, Torino

tra

TRENITALIA Sp.A.

e

Le Segreterie Regionali Piemonte delle OOSS sindacali FILT- FIT- UILT – FAST – UGL e le RSU 40 - 56- 78 92, presente il rappresentante CPO

in applicazione dell'art. 28 del CCNL della Mobilità /Area contrattuale delle Attività Ferroviarie e dell'art. 13 del Contratto Aziendale di gruppo FS del 20/07/2012 ,

SI CONVIENE

la seguente articolazione dell'orario di lavoro settimanale del personale del settore Uffici di Trenitalia nel territorio di giurisdizione.

1. Attività organizzate su prestazione unica giornaliera con orario settimanale distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì con tre rientri pomeridiani con orario spezzato.

1.1 Prestazione giornaliera e flessibilità in entrata e in uscita

La prestazione lavorativa settimanale, pari a 38 ore, è articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con tre rientri settimanali, di norma nelle giornate dal lunedì al giovedì, secondo le seguenti modalità :

- a) giornate senza rientro pomeridiano (durata 6 ore) : dalle ore 7.45 alle ore 13.45
con fascia rigida dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- b) giornate con rientro pomeridiano (durata 8 ore e 40 minuti) :
dalle ore 7.45 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.55
con fascia rigida dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle ore 16.30

Nelle cosiddette " fasce rigide " tutto il personale deve assicurare la presenza in servizio.

La distribuzione dei 3 rientri pomeridiani nelle 4 giornate dal lunedì al giovedì sarà effettuata dalla Società sulla base delle esigenze produttive. A tal fine la Società si riserva di valutare prioritariamente eventuali domande di lavoratori che abbiano figli minori o siano destinatari delle tutele di cui alla L. 104/92.

Nelle tre giornate di rientro pomeridiano, ove ricorrano le condizioni di cui al punto 1 dell'art. 51 del CCNL della Mobilità/Area AF, al personale interessato verrà riconosciuto il ticket per la fruizione del pasto

1.2 Minori prestazioni nelle fasce rigide

I lavoratori potranno fruire , nel mese, di 4 ore di permesso per minori prestazioni rese nelle fasce rigide, per la fruizione dei quali verrà istituito apposito giustificativo, frazionabile a minuti e fruibile una sola volta nella giornata lavorativa e nella misura massima di 1 ora. La fruizione di tali permessi deve essere preventivamente comunicata al responsabile della struttura da cui dipende il lavoratore. Le ore di permesso fruite nel mese dovranno essere compensate con maggiori prestazioni entro il mese successivo.

Luigi Colletto

D. Sinocci

Stefano Gray

Antonio

Luigi

Pierluigi Feltri

Caporali
Pierluigi Feltri


1.3 Decorrenza nuovo orario

L'orario di lavoro sopra definito entrerà in vigore il giorno 15 ottobre 2012.



Sino a tale data rimane in vigore l'orario provvisorio in vigore dall' 01/09/2012.

In prosieguo, il presente accordo potrà essere sottoposto a verifica, se richiesto dalle parti.





Per Trenitalia S.p.A



p. RSU


~~_____~~ D 78
acciplovento

Pizzetti Pella
Gany
Kean Gans
Morandi M.

p. OOSS

FILT 
FIT 
VILT 
UGL 
FAST 